



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 18 maggio 2021, n. 8

concernente

“Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Art. 1

Partecipazione all'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026

Non genera *impatto organizzativo*.

Non genera *impatto finanziario*.

Art. 2

Coordinamento provinciale per le Olimpiadi invernali 2026

Dal lato *organizzativo* dalla norma conseguono gli obblighi di disporre gli atti di nomina del Coordinamento, ivi compresi gli adempimenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi.

La Giunta provinciale individua la Struttura provinciale a cui affidare i compiti di segreteria e di supporto al Coordinamento, alla quale competono anche gli adempimenti relativi all'erogazione dei rimborsi e/o delle indennità ai soggetti nominati dalla Giunta provinciale.

Genera *impatto finanziario*: le maggiori spese relative ai rimborsi spese a favore dei componenti del coordinamento (articolo 2, comma 6 di questa legge) sono stimate ipotizzando la presenza di 3 componenti del settore privato ai quali spetta un importo annuo stimato in 18,5 mila euro annui per complessivi euro 55,5 mila euro, ai quali si aggiunge l'ulteriore spesa per rimborsi spese stimata in 34,5 mila euro. Per il 2021 si è ipotizzato che il coordinamento venga attivato da luglio, con una spesa stimata quindi di 45 mila euro.

Alla relativa copertura si provvede tramite l'utilizzo degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20, programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spesa corrente).

Art. 3

Disposizioni straordinarie per le risorse umane

Genera *impatto organizzativo*, attesa la necessità di individuare tanto la Struttura competente, quanto una specifica pianificazione delle risorse professionali necessarie per il perseguimento degli obiettivi posti dall'art. 1 e le attività di cui agli artt. 2 e 4.

Per quanto riguarda invece l'*impatto finanziario*, il comma 1 dispone che la Giunta provinciale approva un piano delle risorse umane necessarie per l'organizzazione dell'evento olimpico. Il comma 2 prevede solo l'eventualità che si renda necessario procedere ad assunzioni aggiuntive, in quanto prioritariamente l'amministrazione farà fronte alle esigenze riorientando temporaneamente personale già presente nelle proprie strutture organizzative.

In ogni caso qualora fosse necessario procedere ad assunzioni di personale, il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che tali assunzioni di personale devono essere effettuate con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 63, commi 1 e 1 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), ossia nei limiti della spesa definita dalla legge di stabilità.

Art. 4

Realizzazione di lavori pubblici connessi alle Olimpiadi invernali 2026

Genera *impatto organizzativo*, in quanto è necessario definire le disposizioni organizzative necessarie al perseguimento degli obiettivi posti dalla norma. L'attività, svolta in stretto contatto con i comuni proprietari delle sedi agonistiche di gara, potrebbe richiedere l'attivazione di accordi con altre centrali di committenza, se diverse da APAC.

Non genera *impatti finanziari* aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati in bilancio per la copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere previste nell'ambito delle rispettive missioni e programmi.

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche

Non genera un significativo *impatto organizzativo*.

Non genera *impatto finanziario*.